C O M U N E D I P O L I S T E N A

Prov. di Reggio Calabria

REGOLAMENTO

DEFINIZIONE

AGEVOLATA

TRIBUTI COMUNALI

Finalità

1. L' Amministrazione Comunale di Polistena con il presente Regolamento, pur non rinunciando al principio di salvaguardare i diritti di quei cittadini che pagano regolarmente le imposte e le tasse, dimostrando in tal modo encomiabile senso civico, intende offrire una ulteriore, ultima, possibilità di regolarizzare la propria posizione contributiva agli evasori, totali e/o parziali, dei tributi e delle imposte di competenza del Comune.

2. Il presente Regolamento, in ossequio a tali principi, si ispira a mantenere il giusto equilibrio e la distinzione necessaria nei confronti di coloro che hanno compiuto il loro dovere di contribuenti, applicando, invece, una sia pur ridotta sanzione e il pagamento degli interessi per quei contribuenti che intendono, sia pur tardivamente, sanare la propria condizione.

3. Resta fermo il principio che verranno utilizzate tutte le disposizioni di legge e /o di Regolamento, nessuna esclusa, nei confronti di coloro che pur in presenza delle opportunità previste dal presente Regolamento dovessero rinunciarvi perseverando nel loro stato di evasori.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Oggetto

1.1 - Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Polistena in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, nonché dei ruoli pregressi relativi alla riscossione coattiva di dette entrate tributarie e delle sanzioni amministrative di cui al dlgs n.285 del 1992 e delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

1.2. - Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- i rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
- i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
- i rapporti tributari iscritti nei ruoli per la riscossione affidati al concessionario;
- i pagamenti comunque effettuati relativi ai canoni dell'acqua potabile, comprensivi di interessi e sanzioni;

CAPO II
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI COMUNALI

Art. 2
Imposta Comunale sugli Immobili

2.1 - Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dall' art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30.11.1998, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione/comunicazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del dlgs n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2009 e retro con il versamento della sola imposta, con esclusione degli interessi e della sanzione prevista dall'art.14 del dlgs 504 del 1992. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari di cui sopra con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

2.2 - I proprietari di aree fabbricabili che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'ICI approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30.11.1998, ed ai quali non

sono stati notificati gli avvisi di accertamento o di liquidazione previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2009 e retro versando la sola imposta dovuta, usufruendo così delle agevolazioni consistenti nell'esclusione del pagamento degli interessi e della relativa sanzione.

2.3 - I proprietari di appartamenti adibiti ad abitazione principale propria o di congiunti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dall'art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30.11.1998 ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento o di liquidazione previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2009 e retro usufruendo delle seguenti agevolazioni: **Riduzione della base imponibile del 15%** (quindicipercento), limitatamente al periodo in cui venga dimostrato il fatto che dà luogo all'agevolazione, con esclusione degli interessi e delle sanzioni;

2.4 - I proprietari di appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo con contratto registrato, che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dall' art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30.11.1998 ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento o di liquidazione previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2009 e retro usufruendo delle seguenti agevolazioni: **Riduzione della base imponibile del 10%** (diecipercento) limitatamente al periodo in cui venga dimostrato il fatto che dà luogo all'agevolazione, con esclusione degli interessi e delle sanzioni;

2.5 - I proprietari di appartamenti nei quali abiti stabilmente una persona disabile cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento prevista dalla Legge n. 18/1980, che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dall' art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30.11.1998 ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento o di liquidazione previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2008 e retro usufruendo delle seguenti agevolazioni: **Riduzione della base imponibile del 30%** (trentapercento), limitatamente al periodo in cui venga dimostrato il fatto che dà luogo all'agevolazione, con esclusione degli interessi e delle sanzioni. L'agevolazione non è cumulabile con quella prevista al comma 2.3.

2.6 - Il pagamento dell'imposta dovuta dovrà essere effettuato in **almeno** quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata, **pena esclusione** dalle agevolazioni, contestualmente alla presentazione della domanda, il cui termina di scadenza è fissato **per il 30 novembre 2010**

2.7 - **Si decade dalle agevolazioni previste nel presente articolo qualora non venissero versate due rate consecutive.**

Art. 3
Imposta comunale sulla pubblicità

3.1 - I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del

tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la diversa maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del n. 507 dei 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2009 e retro con il versamento dell'imposta pura, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

3.2 - Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2009 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8 comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art. 10 del dlgs n. 507 1993.

3.3 - Il pagamento dell'imposta dovuta dovrà essere effettuato in **almeno** quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata, **pena esclusione** dalle agevolazioni, contestualmente alla presentazione della domanda, il cui termina di scadenza è fissato **per il 30 novembre 2010.**

3.4 - **Si decade dalle agevolazioni previste nel presente articolo qualora non venissero versate due rate consecutive.**

3.5 - *Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono applicabili alle ditte individuali, agenzie e società, concessionarie, che svolgono attività pubblicitaria per fini professionali.*

Art. 4
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

4.1 - I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es., superficie inferiore, utilizzazione diversa) incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari nel seguente modo:

- Per le annualità 2008 e retro, mediante il versamento della tassa, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, **con esclusione degli interessi e delle sanzioni.**

4.2 - Il pagamento dell'imposta dovuta dovrà essere effettuato in **almeno** quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata, **pena esclusione** dalle agevolazioni, contestualmente alla presentazione della domanda, il cui termina di scadenza è fissato **per il 30 novembre 2010**

4.3 - **Si decade dalle agevolazioni previste nel presente articolo qualora non venissero versate due rate consecutive.**

4.4 - In alternativa a quanto stabilito dal presente art. 4, il contribuente moroso può pagare gli arretrati con le modalità stabilite dalla delibera di Giunta Comunale n. 175 del 24.06.2010.

Art. 5
Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

5.1 - I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, inesatti o incompleti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2009 e retro con il versamento della sola tassa, con esclusione di interessi e sanzioni.

5.2 - Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2008 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art. 51, comma 1, deI dlgs n. 507 del 1993.

5.3 - Il pagamento dell'imposta dovuta dovrà essere effettuato in **almeno** quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata, **pena esclusione** dalle agevolazioni, contestualmente alla presentazione della domanda, il cui termina di scadenza è fissato **per il 30 novembre 2010**

5.4 - **Si decade dalle agevolazioni previste nel presente articolo qualora non venissero versate due rate consecutive.**

Art. 6
Canoni arretrati per erogazione acqua potabile

6.1 - Tutti gli utenti del servizio comunale di erogazione dell'acqua potabile possono definire in forma agevolata i mancati pagamenti relativi a canoni arretrati per forniture di acqua potabile maturati a tutto l'anno 2008, con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora.

6.2 - Il pagamento dell'imposta dovuta dovrà essere effettuato in **almeno** quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata, **pena esclusione** dalle agevolazioni, contestualmente alla presentazione della domanda, il cui termina di scadenza è fissato **per il 30 novembre 2010**

4.3 - **Si decade dalle agevolazioni previste nel presente articolo qualora non venissero versate due rate consecutive.**

4.4 - **In alternativa a quanto stabilito dal presente art. 6, l'utente moroso puo' pagare gli arretrati con le modalità stabilite dalla delibera di Giunta Comunale n. 175 del 24.06.2010.**

Art. 7
Presentazione istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP

7.1 - Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Polistena, a pena di decadenza, entro il **30 novembre 2010**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data

di spedizione), una istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata in ogni sua parte, indicando dettagliatamente:

- la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
- l'indicazione delle somme versate;
- nei casi di cui all'art. 2.2: dichiarazione asseverata da un Tecnico, ovvero dichiarazione dell'Ufficio Tecnico comunale, in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti;
- nei casi di cui all'art. 2.3: situazione di famiglia rilasciata dall'Ufficio anagrafe (non sono ammessi equipollenti), dalla quale risulti la circostanza che dà luogo all'agevolazione;
- nei casi di cui all'art. 2.4: copia autenticata del contratto, con estremi della registrazione;
- nei casi di cui all'art. 2.5: copia provvedimento di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ovvero copia del relativo libretto INPS; situazione di famiglia;
- gli estremi del versamento eseguito.

7.2 - L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:

- Relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- Relativamente alla Imposta sulla pubblicità: l'indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- Relativamente alla Tarsu: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
- Relativamente alla Tosap: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.
- Relativamente ai canoni per l'uso dell'acqua potabile, tutte le utenze possedute e la loro ubicazione.

CAPO III
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Art. 7
Atti non divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP ed ICIAP

8.1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle denuncie, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche ed ICIAP, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, **non sono ancora divenuti definitivi,** perché non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura

8.2. Gli atti non divenuti definitivi per effetto di impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie rientrano nella disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di cui al successivo articolo 10.

Art. 9
Atti divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP ed ICIAP

9.1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche ed ICIAP, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, **sono divenuti definitivi** (per decorrenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto ovvero perché non impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie) e per i quali non è intervenuto il pagamento o la riscossione coattiva, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura.

Art. 10
Presentazione istanza per definizione agevolata degli atti impositivi

10.1. Ai fini di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Polistena, a pena di decadenza, entro il **30 novembre 2010**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

10.2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative.

10.3. **Alla domanda di definizione agevolata dovrà essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'imposta dovuta.**

CAPO IV
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Art. 11
Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani, e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed ICIAP

11.1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazione spazi e aree pubbliche, la tassa sui rifiuti solidi urbani ed ICIAP, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento dell'80% dell'imposta pura, con l'esclusione della sanzione amministrativa tributaria applicata e degli ulteriori interessi.

11.2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Polistena, a pena di decadenza, entro il **30 novembre 2010**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico

modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente.

11.3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

11.4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è sospeso per la durata di un anno, o di due anni se si tratta di tassa sui rifiuti solidi urbani, detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.

11.5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

11.6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

CAPO V
MODALITA' DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITA', EFFICACIA

Art. 12
Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

12.1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro i termini perentori previsti dal presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune, il cui attestato va allegato all'istanza di definizione agevolata.

12.2. Per il pagamento dei tributi, relativamente ai quali il presente regolamento non ha stabilito delle rateizzazioni, qualora l'importo complessivo da versare supera € 1.000,00, il contribuente può versare l'importo dovuto in quattro rate trimestrali di uguale importo di cui la prima rata dovrà essere comunque versata entro il termine di presentazione della domanda. La definizione agevolata s'intende perfezionata con il pagamento dell'intero dovuto.

12.3. Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione che sarà inviata agli interessati a cura dell'Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione. Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in un'unica soluzione o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

12.4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 13
Rigetto delle istanze di definizione agevolata

13.1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 14
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

14.1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione;

14.2 Il Responsabile del Servizio Finanziario è autorizzato a darvi adeguata pubblicità a mezzo pubblici manifesti e sul sito internet del Comune, a predisporre la modulistica e ad adottare i necessari atti per la migliore organizzazione dell'Ufficio Tributi.